



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO
DELLE RIFORME

Servizio elettorale

elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541, 0432 555455
fax + 39 0432 555525, 0432 555237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 6/EL

Al Segretario generale
della Provincia di Pordenone

Udine, 28 ottobre 2014

Ai Consiglieri provinciali
della Provincia di Pordenone

e, per conoscenza

Ai Sindaci dei Comuni della
Provincia di Pordenone

TRASMISSIONE VIA PEC

Alla Prefettura – U.T.G.
di Pordenone

oggetto: **elezioni provinciali del 26 ottobre 2014. Primi adempimenti del neo eletto Consiglio provinciale. Elezione del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale.**

In relazione alle elezioni del nuovo Consiglio provinciale di Pordenone del 26 ottobre u.s., si ritiene di evidenziare i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

In primo luogo, si ricorda che l'Ufficio elettorale provinciale deve comunicare l'avvenuta elezione ai singoli consiglieri proclamati eletti. A tale proposito, si chiede di voler cortesemente recapitare ai singoli consiglieri provinciali eletti anche una copia della presente circolare.

I Consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione. Il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale uscenti, scaduti contemporaneamente al Consiglio, rimangono in carica per **l'ordinaria amministrazione sino all'elezione dei loro successori** (articoli 6, comma 2, e 33, comma 1, della legge regionale 2/2014).

LA PRIMA SEDUTA CONSILIARE

La prima seduta del Consiglio provinciale è convocata e presieduta dal consigliere provinciale eletto **più anziano d'età**. Successivamente, sarà il Presidente della Provincia eletto a convocare e a presiedere il Consiglio provinciale (articolo 8 della l. r. 2/2014).

La prima seduta del neo eletto Consiglio provinciale è dedicata principalmente all'elezione del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, che deve aver luogo **entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti** (articolo 28 della l. r. 2/2014).

La Giunta provinciale è composta dal Presidente della provincia e da due assessori, fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente (articolo 4, commi 2 e 3, della l. r. 2/2014).

L'elezione del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale avviene nell'ambito dello stesso Consiglio provinciale sulla base di un **documento programmatico**, sottoscritto da almeno sette consiglieri provinciali e contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente della provincia e di assessore.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: + 39 0432 555 541

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Daniela Russo – Tel.: + 39 0432 555 266

K:\Servizio Elettorale\Scambio\Elezioni provinciali 2014\Convocaz_circolari\Circolari\N_06_primi_adempimenti.doc

L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; a tale fine vengono indette **due distinte votazioni** da tenersi in diverse sedute entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ovvero **entro mercoledì 26 novembre p.v.** (articolo 28 della l. r. 2/2014).

A tale proposito, si segnala l'opportunità che la data dell'eventuale seconda seduta, necessaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta in occasione della prima votazione, venga già indicata nella convocazione della prima riunione.

Si ricorda che la mancata elezione del Presidente e della Giunta provinciale entro il termine sopra indicato comporta lo scioglimento del Consiglio provinciale ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23/1997.

Con riferimento agli **adempimenti della prima seduta consiliare**, si ritiene che – poiché i consiglieri provinciali eletti ricoprono già la carica di sindaco o consigliere comunale in uno dei comuni della Provincia di Pordenone – non sia necessario procedere ad una vera e propria “convalida degli eletti” come disciplinata dall'articolo 41 del Testo unico degli enti locali; tuttavia, sarà comunque necessario accertare il possesso da parte dei neo eletti dei requisiti di elettorato passivo alla carica di consigliere provinciale, in relazione a possibili cause di ineleggibilità e incompatibilità con il diverso ente locale.

Infine, per quanto concerne l'ordine del giorno della prima seduta consiliare, si ritiene possibile che, dopo l'elezione del Presidente e della Giunta, adempimento prioritario disciplinato dalla legge (articolo 5, comma 2, della l. r. 2/2014), possano essere sottoposti all'approvazione del Consiglio anche altri atti deliberativi, con particolare riguardo a quelli per i quali siano previsti dei termini perentori di approvazione.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Si ricorda che la legge regionale 2/2014 contempla un nuovo organo nell'ambito dell'ente Provincia, ovvero l'**assemblea dei sindaci**, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. La legge attribuisce a questo nuovo organo la competenza ad esprimere il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta provinciale e ad adottare o respingere le modifiche dello statuto proposte dal Consiglio provinciale. L'assemblea dei sindaci, inoltre, eserciterà gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo statuto, il quale dovrà necessariamente essere adeguato alla nuova architettura istituzionale, nei tempi indicati più avanti in questa circolare.

L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia (articolo 3, comma 4, della l. r. 2/2014).

ALTRI ADEMPIMENTI

Si richiama l'attenzione, inoltre, su quanto disposto dall'articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, prevede che le province siano tenute a redigere una **relazione di inizio mandato**, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti, entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.

Si ritiene che l'adempimento della predisposizione della relazione di inizio mandato, rientrando nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, trovi diretta applicazione (come diritto cedevole) per gli enti locali della Regione Friuli Venezia, in applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, fino ad uno specifico intervento del legislatore regionale.

Da ultimo, si ricorda la previsione dell'articolo 33, comma 3, della l. r. 2/2014, secondo il quale **entro sei mesi dall'elezione** del nuovo Consiglio provinciale, la provincia **adeguа il proprio statuto e il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale** alle norme contenute nella medesima legge regionale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)